



COMUNE di TEMU'

Provincia di Brescia

Via Roma, 38 CAP 25050 TEMU' - Tel. 0364/906420 – fax 0364/94365

Cod. Fisc. N. 00827800178 – Partita IVA n. 00580370989

www.comune.temu.bs.it

e-mail: uff.tributi@comune.temu.bs.it

Prot. n. 1598

Temù, 21 aprile 2015

VERSAMENTI I.M.U. ANNO 2015

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17 aprile 2015 sono state approvate le aliquote relative all'Imposta municipale propria per il Comune di Temù anno 2015.

ALIQUOTE IMU: le aliquote per l'anno 2015 sono così determinate:

- ✓ **aliquota ordinaria del 10,6 per mille:** per tutte le unità Immobiliari non rientranti nelle aliquote agevolate comprese le aree edificabili e i fabbricati del cittadino AIRE non pensionati, **da versare al Comune;**
- ✓ **aliquota ordinaria del 10,6 per mille:** per tutte le unità Immobiliari rientranti nelle categorie catastali **D1** e **D5**, di cui il **3,0 per mille da versare al Comune** e il **7,6 per mille da versare allo Stato;**
- ✓ **aliquota ordinaria del 7,6 per mille:** per tutte le unità Immobiliari rientranti nelle categorie catastali **D2, D3, D4, D6, D7, D8** da versare allo Stato;
- ✓ **aliquota agevolata del 2 per mille e detrazione di € 200,00 annua:** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1-A8 e A9, comprese le pertinenze: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, nella misura massima di **1 sola** unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali **C2 - C6 - C7**, **da versare al Comune;**
- ✓ **aliquota agevolata del 4,6 per mille:** per le unità immobiliari accatastate nelle categorie C2, C6 e C7 adibite a pertinenza dell'abitazione principale, ma che eccedono quelle esenti per legge o regolamento, **da versare al Comune;**
- ✓ **aliquota agevolata del 4,6 per mille:** per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti) per loro abitazione principale (comprese le pertinenze), che eccedono quelle considerate esenti di cui al successivo punto 3, **da versare al Comune;**
- ✓ **aliquota agevolata del 4,6 per mille:** per gli immobili classificati **A6, A10, B1, C1, C2**, e **cascine-baite montive (art. 6 del Regolamento Comunale)**, **da versare al Comune;**

Si segnala che **NON** è dovuta l'IMU:

- sul "fabbricati rurali ad uso *strumentale* ed attività agricola";
- sui fabbricati costruiti e direttamente adibiti dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;
- sui terreni agricoli in quanto trattasi di Comune montano con altitudine superiore a 600 mt s.l.m.

SONO CONSIDERATE ABITAZIONI PRINCIPALI - ESENTI DA IMPOSTA:

- ❖ le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, comprese le pertinenze: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, nella misura massima di **1 sola** unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali **C2 - C6 - C7**, nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011), ad esclusione di quelle accatastate nelle categorie A1-A8 e A9;
- ❖ le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili **residenti in istituti di ricovero o sanitari**, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, comprese le pertinenze: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, nella misura massima di **1 sola** unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali **C2 - C6 - C7**, purché non locatè; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00;
- ❖ le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado (genitori e/o figli) per loro abitazione principale comprese le pertinenze: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, nella misura massima di **1 sola** unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali **C2 - C6 - C7**; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00; si specifica che la detrazione di Euro 200,00 **NON** è estesa al caso dell'uso gratuito.

CITTADINI A.I.R.E.: dal 2015, l'assimilazione di n. 1 unità immobiliare all' "abitazione principale" è consentita esclusivamente ai Cittadini già pensionati nel proprio stato di residenza; per gli altri cittadini AIRE, tutti i fabbricati vanno considerati "Altri fabbricati" e scontano l'aliquota IMU ordinaria (L.80/2014).

VERSAMENTI: il versamento IMU (da arrotondare all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo), viene eseguito a mezzo mod. F24 (codice catastale del Comune L094), con l'indicazione dei seguenti codici:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO F24	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - Imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	-
IMU - Imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	-
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati ad uso produttivo con categoria D - STATO	-	3925
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati ad uso produttivo con categoria D - INCREMENTO COMUNE	3930	-

Il pagamento dell'imposta si effettua in due rate:

- ✓ **Acconto:** scadenza **16 giugno 2015:** 50% dell'imposta annua dovuta, calcolata sulla base di aliquote e detrazioni approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2015.
- ✓ **Saldo:** scadenza **16 dicembre 2015**, calcolando l'imposta annua con aliquote e detrazioni dell'anno corrente e detraendo la somma versata in acconto.

E' facoltà del contribuente versare l'imposta in soluzione unica entro il 16 giugno per l'importo totale dovuto.

NOTA: il versamento non va effettuato solamente nel caso in cui l'importo sia inferiore ad € 2,00.

NOTA: non è possibile effettuare versamenti congiunti.

NOTA: chi effettua il pagamento anche con un solo giorno di ritardo deve provvedere ad effettuare il ravvedimento operoso, pena l'accertamento d'ufficio con applicazione della sanzione 30%.

DENUNCE DI VARIAZIONE: Per gli obblighi di dichiarazione si rinvia alle disposizioni legislative in materia.

Il Regolamento dell'imposta è disponibile sul sito: www.comune.temu.bs.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Tributi dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al numero telefonico 0364/906420 (Interno 4), fax 0364/94365, e.mail: uff.tributi@comune.temu.bs.it.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Flavia Belotti)

